

Piano Sociale di Zona – L. R. n. 19/2006
Ambito Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale”
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 3 AZ. U.S.L. FG
Alberona - Biccari - Carlantino - Casalnuovo M.ro - Casalvecchio di P. - Castelnuovo della D. - Celenza V.re
– Lucera - Motta M.no - Pietra M.no - Roseto V.re - S. Marco la C. - Volturara A. - Volturino

c/o Assessorato Politiche Sociali Comune Capofila di Lucera
Via Petrarca, 46 – 71036 Lucera (Fg)

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 19

*“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità
e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”*

PIANO SOCIALE DI ZONA

TRIENNIO 2009/2011

Schema di

REGOLAMENTO UNICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI A SOGGETTI TERZI

Adottato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 20/01/2010

REGOLAMENTO UNICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI A SOGGETTI TERZI

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. I Comuni Ambito Territoriale “*APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE*” del distretto Socio-Sanitario n. 3 ASL FG (in seguito definiti brevemente “Ambito”), attraverso il Comune capofila come previsto nella Convenzione di cui all’art. 30 del D. L.vo n. 267/2000, nell’esercizio delle loro funzioni, provvedono alla gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- agire a sostegno della famiglia e della persona garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
- favorire e sostenere l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione;
- favorire e sostenere, anche in questo settore, l’affermazione di regole e costi che reputino non ammissibili le offerte non coerenti con il costo del lavoro previsto dai CC.CC.N.L. di riferimento e dalle leggi in materia al fine di garantire un livello qualitativamente adeguato delle prestazioni sociali;

2. Salva l’ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, da utilizzare quando le modeste dimensioni ovvero le caratteristiche dei servizi stessi non suggeriscano la costituzione di un’Azienda Speciale, di una Istituzione o di una Società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, ovvero il ricorso ad Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ex IPAB) operanti sul territorio, si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi, comprese cooperative e le loro aggregazioni, quando sussistono:

- **motivazioni tecniche** (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);
- **motivazioni economiche** (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
- **motivazioni di opportunità sociale** (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi, insufficienza di mezzi e persone delle amministrazioni comunali).

3. Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti, anche con il supporto delle associazioni di rappresentanza, le Associazioni dei Consumatori e tutela dei diritti, sindacati maggiormente rappresentativi, Patronati, il Forum del Terzo Settore, i Centri di Servizio di Volontariato, ecc.

4. Nella realizzazione delle singole procedure di gara per i servizi da affidare particolare attenzione dovrà essere prestata per la salvaguardia occupazionale per il personale già impiegato nei singoli servizi.

5. Il presente regolamento, tenuto conto delle disposizioni contenute in premessa, costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute:

- a.** nel Piano Regionale delle Politiche Sociali, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1875 del 13.10.2009;
- b.** nel Piano Sociale di Zona;
- c.** nella Convenzione sottoscritta tra i Comuni dell’Ambito;
- d.** negli eventuali protocolli d’intesa sottoscritti tra i Comuni dell’ambito territoriale e le rappresentanze provinciali delle OO. SS. Confederali CGIL-CISL-UIL ed il Forum del Terzo Settore.

ART.2

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN ECONOMIA

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia nei limiti previsti è consentito anche nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo;
- acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
- assicurare la continuità assistenziale ai disabili e agli anziani, come da indicazioni della L. R. 19/06 e Regolamento regionale n. 4/2007, senza interruzione del servizio.

2. In presenza dei necessari presupposti amministrativi, ovvero per prestazioni richiedibili alle strutture dell’ente e da queste effettuabili, l’acquisizione di beni e servizi in economia, previste nel presente Regolamento, sono consentite sino al limite di importo previsto dal D. L.vo 18/04/2006, n. 163 e s. m. e i. (Codice dei Contratti Pubblici), con esclusione dell’I.V.A..

ART.3

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

1. Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- amministrazione diretta, dove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuate con materiali e personale proprio, nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dal soggetto affidatario;
- cottimo fiduciario, dove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

2. La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata ad un numero non inferiore di 5 (cinque) ditte diverse con esperienza nel settore.

Nell’invitare le ditte dovrà essere rispettato il principio della alternanza delle stesse, ossia non si devono invitare per beni o servizi della stessa tipologia sempre le medesime ditte.

PIANO SOCIALE DI ZONA – TRIENNIO 2009/2011
REGOLAMENTO UNICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI A SOGGETTI TERZI

La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- A. l’oggetto della prestazione;
 - B. le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
 - C. le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
 - D. le modalità ed i tempi di pagamento;
 - E. le eventuali garanzie richieste;
 - F. le eventuali penalità;
 - G. le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
 - H. il prezzo a base di gara;
 - I. il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito;
 - J. la previsione dell’obbligo per il fornitore di applicazione dei CC.CC.N.L. di riferimento settoriale e la regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, e dell’avvenuta ispezione obbligatoria da parte dell’Ispettorato del lavoro e/o dell’Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo così come disposto dal D.Lgs. 2 Agosto 2002 n. 220e s. m. e i..
- I punti b, c, d, e, f, g, potrebbero essere contenuti in allegato alla lettera, sotto forma di capitolato o disciplinare tecnico.

Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara, quali l’espletamento delle stesse per via telematica (gare on – line).

3. Nella previsione della spesa massima il soggetto affidatario si avvale, a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta, per la fornitura di beni delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti, per la fornitura dei servizi alla persona tiene conto anche dell’applicazione dei CC.CC.N.L. di riferimento settoriale, nonché dei riferimenti normativi della premessa.

4. Il criterio di aggiudicazione di cui al precedente punto h) terrà conto dell’offerta economicamente più vantaggiosa giudicata secondo i criteri di cui al successivo art. 10 del presente regolamento;

5. Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato, ovvero quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell’IVA, si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all’affidamento diretto, con atto adeguatamente motivato e previo atto di indirizzo del Coordinamento Istituzionale. Per importi inferiori a 5.000 euro, con esclusione dell’IVA, si potrà prescindere anche dell’atto di indirizzo del Coordinamento Istituzionale.

ART.4

CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO

1. L’affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l’espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dall’Ambito e dall’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

2. Per l’affidamento di servizi si osserveranno le disposizioni del D. L.vo 18/04/2006, n. 163 e s. m. e i..

ART.5

SOGGETTI DELL’AFFIDAMENTO

- 1.** Partecipano alle gare per l’affidamento a terzi dei servizi sociali tutti i soggetti pubblici, i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro in possesso dei requisiti previsti dalle leggi ed indicati nel relativo bando.
- 2.** Ai fini della programmazione dei servizi sociali, si considerano soggetti del Terzo Settore, della L. R. 19/2006, nel rispetto delle norme statutarie dei singoli enti:
 - a) gli organismi della cooperazione;
 - b) le cooperative sociali;
 - c) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
 - d) le fondazioni;
 - e) gli enti di patronato;
 - f) le organizzazioni di volontariato;
 - g) gli oratori;
 - h) altri soggetti senza scopo di lucro.
- 3.** Per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni tutte devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali e, in particolare, le cooperative sociali sono tenute all’iscrizione all’apposito albo nazionale ai sensi del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004. Gli altri enti, se tenuti, devono essere iscritti all’Anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), istituita presso l’Agenzia delle Entrate.
- 4.** I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente per le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi.
- 5.** L’affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi deve avvenire, provvedendo alla scelta del contraente, attraverso procedure ad evidenza pubblica, previste dalla legge, e comunque attraverso procedure trasparenti in grado di evidenziare l’imparzialità dell’ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore.

ART.6

PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO

- 1.** Il soggetto affidatario, nell’esercizio delle proprie funzioni, ai sensi del D. Lvo n. 163/2006, per procedere all’affidamento dei servizi sociali potrà ricorrere alle seguenti procedure:
 - a.** «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta.;
 - b.** «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal D. Lvo n. 163/2006;
 - c.** «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare;

- d. «procedure negoziate» sono le procedure in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata;
 - e. «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
2. Il soggetto affidatario del servizio, indica nel bando di gara quale delle predette procedure intende utilizzare per l'affidamento del servizio/i e, quindi, per l'aggiudicazione dell'appalto.

ART.7 RAPPORTO DI ESTERNALIZZAZIONE

1. Nel rapporto tra il soggetto affidatario e soggetti del Terzo Settore, i quali **presentano organizzazione di impresa**, e soggetti aventi finalità di lucro che operino nell'ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio **rapporto di esternalizzazione** dei servizi sociali, sicché il soggetto affidatario, al fine di promuovere il miglioramento della qualità degli stessi servizi e interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità, ricorre a forme di aggiudicazione o negoziali che maggiormente consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa.
2. Il soggetto affidatario, in attuazione della L.R. 19/2006, al fine di consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti terzi, individua nella procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa la modalità prioritaria per l'affidamento della gestione dei servizi sociali.
3. Il soggetto affidatario, in attuazione della L.R. 19/2006 e del presente regolamento per l'affidamento della gestione dei Servizi Sociali ritiene essenziale individuare un processo di gara composto da tre fasi che, in tempi sufficienti, permetta di progettare accuratamente specifiche di gara e metodologia di scelta:
- a) nella prima fase la stazione appaltante definisce chiaramente le proprie richieste con specifiche di gara (numero persone da assistere, tipologia prestazioni, tipologia e professionalità degli addetti, rapporto tra numero addetti al servizio/persona da assistere, cadenza del servizio, livelli qualitativi, ecc.) e nel contempo fissa un termine congruo per la preparazione delle offerte;
 - b) nella seconda fase viene attribuito un valore ponderato ai diversi criteri per l'assegnazione dell'appalto in modo da definire le priorità dell'istituzione appaltante. In relazione a questa fase congiuntamente al prezzo, che non deve essere l'elemento determinante, saranno valutate anche le caratteristiche tecniche, organizzative, del servizio ed economiche del soggetto che è ammesso a partecipare alla gara;
 - c) nella terza fase si realizza la valutazione dettagliata delle offerte pervenute per rilevare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART.8 RAPPORTO DI AFFIANCAMENTO E CONVENZIONE

1. Nel rapporto tra il soggetto affidatario e soggetti del Terzo Settore, i quali non presentano organizzazione di impresa (le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri

soggetti senza scopo di lucro, organizzati in forma associativa), in coerenza con quanto espresso all’art. 5, 4° comma del presente regolamento e dalla L. n. 266/1991, si configura esclusivamente un **rapporto di affiancamento** per la realizzazione dei servizi di rete, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, sicché al soggetto affidatario è preclusa ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione. A tal fine potranno essere sottoscritte apposite convenzioni in conformità a quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalla legge regionale n. 19/2006 e secondo criteri che saranno successivamente stabiliti con appositi schemi.

2. Nel rapporto tra il soggetto affidatario e detti soggetti la **convenzione** viene indicata quale strumento, per l’ente, cui ricorrere per la definizione dei servizi di rete da attuare.

3. Il soggetto affidatario, previa informazione da rendere a mezzo di avviso pubblico, contenente l’indicazione del termine di presentazione delle candidature, nell’individuazione di detti soggetti con cui stipulare la convenzione, dovrà tener conto:

- a) della compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare;
- b) dell’attività svolta sul territorio di riferimento;
- c) dell’esperienza maturata con riferimento alla tipologia del servizio da realizzare.

4. Nella convenzione dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e agli utenti, **in forma singola** e/o attraverso le loro associazioni di rappresentanza (Associazioni dei consumatori e di tutela dei diritti, Sindacati maggiormente rappresentativi, Patronati, anche con il supporto delle associazioni di rappresentanza, il Forum del terzo Settore i Centri di servizio di Volontariato ecc.).

ART.9 REQUISITI DI ESCLUSIONE E DI AMMISSIONE

1. Ai fini della selezione preliminare dei soggetti di cui all’art. 7 del presente regolamento a cui affidare la gestione dei servizi sociali, fermo restando quanto previsto dall’art. 38 del D. L.vo n. 163/2006, i comuni dell’ambito territoriale ritengono di particolare rilevanza i seguenti criteri di esclusione di un fornitore di servizi, per la partecipazione alla gara:

- sia fallito o in fase di liquidazione;
- sia in corso un procedimento fallimentare nei suoi confronti;
- sia stato accusato di un reato attinente alla propria condotta professionale (*questo comprende atti legali attinenti al mancato rispetto dei contratti collettivi, salario minimo o legislazione sulla tutela dell’occupazione*);
- si sia reso colpevole di grave negligenza professionale;
- non abbia adempiuto ai propri obblighi relativi ai contributi di previdenza sociale;
- si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del decreto legislativo di cui sopra;
- non sia iscritto negli appositi albi nazionali e/o regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti, ed in particolare le Cooperative sociali sono tenute all’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23/06/2004. Gli altri Enti se tenuti devono essere iscritti all’Anagrafe Unica delle Organizzazioni non Lucrative (ONLUS) istituito presso l’Agenzia delle Entrate;

- non aver ricevuto l’ispezione obbligatoria da parte dell’Ispettorato del Lavoro e/o dell’Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo così come disposto dal D. L.vo 2 Agosto 2002 n. 220.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 163/2006, si terrà conto dei seguenti indicatori professionali, tecnici ed organizzativi, quali requisiti particolarmente qualificanti ai fini dell’ammissibilità per la partecipazione di un fornitore di servizi alla procedura pubblica:

- Fini statutarie e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell’appalto o dell’ affidamento;
- Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio e da idonea dichiarazione bancaria da correlarsi alla natura e alle dimensioni del servizio da affidare in gestione;
- Presenza delle figure professionali richieste per l’espletamento del servizio;
- Esperienza documentata con elenco dei principali servizi forniti, nel settore oggetto del servizio, negli ultimi tre anni;
- Essere in regola con l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento e con le relative posizioni previdenziali;
- Descrizione dei sistemi di controllo esistenti in azienda per la misurazione della qualità, di processo e di prodotto, in riferimento all’appalto;
- Fatturato complessivo dell’ultimo triennio, in servizi che abbiano la stessa natura dei servizi da affidare, pari almeno al 50% dell’importo a base di gara;
- Attestazione di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili presentata nelle forme previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- Aver ricevuto l’ispezione obbligatoria da parte dell’Ispettorato del Lavoro e/o dell’Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo così come disposto dal D.Lgs. 2 Agosto 2002 n. 220;
- Essere in regola con le disposizioni contenute sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. L.vo n. 81/2008.

ART.10

CRITERIO DEL PREZZO AI FINI DELLA AGGIUDICAZIONE

1. Al fine della aggiudicazione delle gare, di qualsiasi importo, non si potrà ricorrere, se non in casi eccezionale ed adeguatamente motivati, al criterio del massimo ribasso di cui all’art. 82 del D. L.vo n. 163/20067, restando esclusivamente applicabile, come metodo di riferimento, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. L.vo n. 163/20067, in cui il prezzo e la qualità di un’offerta per la fornitura di servizi ricevono medesima attenzione nella fase di valutazione dei servizi/interventi richiesti, applicando una “griglia di valutazione” che tiene conto di opportune “dimensioni qualitative” (riferite alla tipologia delle caratteristiche qualitative dei servizi/interventi oggetto della valutazione) che sono descritte da opportuni “criteri qualitativi”, i quali vengono misurati da appositi “indicatori di qualità”. Agli “indicatori di qualità” è attribuito un valore numerico: il “peso”.

2. La “griglia di valutazione”, pertanto, è lo strumento utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per determinare, tra i Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, l’Aggiudicatario della gestione dei Servizi/Interventi previsti dal Capitolato.

3. Le dimensioni qualitative sono rispettivamente denominate (in parentesi è riportato il peso - punteggio- massimo attribuibile per ognuna):

Dimensione qualitativa n.1 – “Qualità del servizio e progetto” (punti 39);

Dimensione qualitativa n. 2 – “Qualità specifica dell’impresa” (punti 12);

Dimensione qualitativa n. 3 – “Qualità generale dell’impresa” (punti 9).

4. Alla dimensione economica - criterio del prezzo - verrà assegnato un punteggio pari a 40 (40% del punteggio totale). Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire al prezzo per ciascuna proposta presentata il soggetto affidatario adotta la seguente formula di calcolo:

$$Pt = \frac{\text{valore dell'offerta minima presentata}}{\text{valore dell'offerta considerata}} \times 0,40$$

Pt = Punteggio da attribuire;

5. Aggiudicatario dei Servizi/Interventi previsti dal Capitolato, pertanto è il Soggetto che, in applicazione della Griglia di Valutazione di cui al precedente commi 1 e 2 del presente articolo nonché del successivo art. 12 del presente regolamento, avrà ottenuto il punteggio maggiore.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA BASE DI GARA

1. Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a base d’asta, l’istituzione appaltante in relazione alla scelta effettuata di assegnare il servizio in base all’offerta economicamente più vantaggiosa il soggetto affidatario deve tener conto dell’incidenza del costo delle risorse professionali da impiegare, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio e comunque tale prezzo dovrà risultare non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali del contratto di riferimento del settore.

2. Il soggetto affidatario, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale, dovrà fare riferimento esclusivo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria di riferimento, e verificare il rispetto delle norme di previdenza e assistenza, nonché delle disposizioni di cui alla Legge 7 novembre 2000, n. 327 e s. m. e i., sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d’appalto.

ART.12 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

1. Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art.9 del presente Regolamento, si procederà, nella valutazione dell’offerta per l’aggiudicazione dei servizi, utilizzando i criteri ed i punteggi nei limiti di seguito indicati:

**A. Dimensione qualitativa n.1 – “Qualità del servizio e progetto”,
punti da 0 a 39 Max** così articolati:

- Contestualizzazione, completezza e aderenza del progetto e del piano di lavoro proposto alle previsioni del presente capitolato **max punti 12**.

Ponendo pari a 100 l’impresa con migliore rispetto del criterio ad essa verrà attribuito il punteggio massimo, alle restanti imprese verrà assegnato un punteggio proporzionale secondo la seguente formula: **impresa migliore/altra impresa = 12 : x**

- Strumenti di qualificazione organizzativa del personale con previsione esplicita di specifiche modalità per assicurare la continuità del servizio: **max punti 7;**
- Utilizzo di **personale qualificato** per le prestazioni richieste dallo specifico servizio da fornire: **max punti 8** di cui:
 - o personale in possesso dei titoli specifici superiori a quelli richiesti dalla legge per il servizio da fornire nel numero previsto dal presente capitolato **max punti 2**, ai quali si aggiungono quelli previsti dalle seguenti due ipotesi:
 - in numero superiore almeno del 5% a quanto previsto dal capitolato **max punti 1;**
 - in numero superiore almeno del 10% a quanto previsto dal capitolato **max punti 2;**
 - o personale in possesso di esperienza professionale maturata e dimostrata nello specifico settore per almeno due anni: **max punti 2;**
 - o turn-over del personale addetto a garantire la continuità del servizio negli ultimi tre anni:
 - fino al 20%: **max punti 1;**
 - superiore al 20% o non dimostrabile: **punti 0;**
- Quantità e qualità del materiale e delle attrezzature utilizzate: **max punti 4;**
Ponendo pari a 100 l'impresa con migliore rispetto del criterio verrà attribuito il punteggio massimo, alle restanti imprese verrà assegnato un punteggio proporzionale secondo la formula: $\text{impresa migliore} / \text{altra impresa} = 4 : x$
- Esperienza ed attività documentata sul territorio: **max punti 2;**
- Capacità di lettura dei bisogni sociali e capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali: **max punti 2;**
- Previsione di prestazioni e/o condizioni aggiuntive e migliorative di quelle previste dal presente capitolato: **max punti 2;**
- Compartecipazione eventuale del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di strutture: **max punti 2.**

B) DIMENSIONE QUALITATIVA n. 2 (Qualità specifica dell'impresa): punti da 0 a 12
Max così articolati:

- Programma di formazione e aggiornamento del personale con specifico riferimento al personale addetto a garantire la continuità del servizio: **max punti 4;**
- Fatturato complessivo dell'ultimo triennio (a partire dalla data di pubblicazione del bando) per servizi analoghi (nello specifico settore), superiore al 30% rispetto al fatturato minimo previsto dal bando: **max punti 2;**
- Presenza di sede operativa nel territorio dell'Ambito: **max punti 3;**
- Storicità dell'attività: **max punti 3** di cui:
 - o anzianità di costituzione superiore ad anni 3: **max punti 1;**
 - o attività dimostrata nello specifico settore negli ultimi tre anni: **max punti 2** (*nel caso di raggruppamento di imprese si rileverà il dato relativo all'impresa facente parte del raggruppamento che ha svolto il numero maggiore dei suddetti servizi*).

C) DIMENSIONE QUALITATIVA n. 3 (Qualità generale dell'impresa): punti da 0 a 9
Max così articolati:

- Programma di formazione e aggiornamento del personale: **max punti 3;**

- Previsione di strumenti per la verifica della qualità e del raggiungimento degli obiettivi (valutazione dell’efficacia e dell’efficienza), nonché per la rilevazione e il monitoraggio della qualità percepita e del grado di soddisfazione dell’utenza: **max punti 2;**
- Certificazione di qualità secondo le norme europee: **max punti 4.**

2. Alla impresa migliore verrà assegnato il massimo del punteggio parziale. Alle restanti imprese verrà attribuito un valore intermedio in diminuzione determinato in punti 0,40, commisurati alla valutazione assegnata dalla commissione esaminatrice.

Non verrà assegnato alcun punteggio qualora non si è in possesso di alcune requisiti.

Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari a 100 – 40 dove 40 è il punteggio massimo assegnato alla valutazione del prezzo.

3. In caso di parità di punteggio tra più soggetti partecipanti alla gara, si procede alla valutazione di ulteriori dimensioni qualitative, i cui criteri sono di seguito descritti:

- 1) in relazione all’esigenza di garantire la continuità dei rapporti con l’utenza, a parità di punteggio ha precedenza l’attuale e/o ultimo incaricato del servizio che abbia eventualmente concorso;
- 2) in subordine al punto precedente e in relazione all’esigenza di garantire la qualità dell’esecuzione del servizio/intervento, ha precedenza il partecipante che ha raggiunto il miglior punteggio nella dimensione qualità;
- 3) in subordine al punto precedente, la gara è aggiudicata attraverso sorteggio, ai sensi di legge.

4. L’Ente appaltante si riserva comunque la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

5. L’attribuzione del punteggio sarà effettuata previa eventuale verifica dell’offerta anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D. L.vo n. 163/2006.

ART.13 ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. In un quadro di tutela prioritaria dei cittadini e degli utenti tutti i servizi sociali, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nella erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi, e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte del soggetto affidatario del servizio a livello di ambito territoriale.

2. Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità dell’erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali avranno scadenza trimestrale.

3. Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche ispettive suddette avranno scadenza semestrale.

3. I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.

ART.14 SISTEMA DI QUALITA’

1. Con successivo atto si individueranno appositi criteri per la verifica ed il monitoraggio della qualità, in tutte le sue dimensioni, nonché della efficacia ed efficienza dei servizi offerti. A tal fine si garantirà la partecipazione al processo di verifica dei cittadini e degli utenti, in **forma singola e/o** attraverso le loro associazioni di rappresentanza (Associazioni dei consumatori e di tutela dei diritti, Sindacati maggiormente rappresentativi, Patronati, il Forum del terzo Settore i Centri di servizio di Volontariato ecc.).

ART.15
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

1. Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale relativo, il Comune si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per l’esatto adempimento. Nel caso in cui invece per ragioni da imputare al soggetto affidatario non vengano rispettati i termini di pagamento delle fatture per la prestazione effettuata, alla ditta assegnataria verranno riconosciuti oltre al capitale, gli interessi per ritardato pagamento come per legge.

ART.16
TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Tutti i dati acquisiti in virtù del presente regolamento saranno trattati in conformità alle disposizioni del D. lgs. 196/2003.

ART.17
NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.

ART.18
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di presa d’atto da parte del Coordinamento Istituzionale delle deliberazioni consiliari di approvazione.